



Comune di Chieti
Codice Fiscale 00098000698

II SETTORE – Servizio Politiche Sociali e Abitative

Prot. N.: 71915

DEL 12-10-2023

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Note Regione Abruzzo N.0405850/23 e N.0409869/23 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Fondi 2023.

Riferimento contratti di locazione registrati entro il 2022 e canoni di locazione relativi all'anno 2022.

In esecuzione della determinazione **N.874 del 11/10/2023**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 11 della legge 09/12/1998 n.431;
- la nota della Regione Abruzzo n.0405850/23 del 04/10/2023 e il successivo chiarimento, nota n.0409869/23 del 06/10/2023 – Dipartimento Territorio – Ambiente – Servizio Edilizia Sociale e Scolastica - Ufficio Edilizia Residenziale, con la quale si invitano i Comuni a pubblicare il bando per l'individuazione dei beneficiari di cui al contributo indicato in oggetto;

RENDE NOTO

che a partire dal giorno di pubblicazione del presente bando e sino al 30/10/2023 i soggetti in possesso dei requisiti possono presentare istanza per l'erogazione dei contributi in oggetto specificati.

Art. 1 – REQUISITI PER L'ACCESSO AL BANDO

Possono partecipare i nuclei familiari (intendendosi per nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica come previsto nel DPCM n.159/2013) che, alla data di scadenza del presente Bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno Stato appartenente all'unione europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D. Lgs. 06/02/2007, n.30) o cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido;
2. residenza anagrafica nel Comune di Chieti in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
3. titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato, stipulato esclusivamente ad uso abitativo, riferito ad alloggio corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di Chieti, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro l'anno 2022.

Per intervenuta separazione legale la domanda potrà essere presentata dal coniuge con diritto all'abitazione coniugale.

Sono esclusi dal bando:

- i conduttori di alloggi inseriti nelle categorie catastali: A1: abitazioni di tipo signorile, A8: ville, A9: palazzi di eminenti pregi artistici e signorili, come indicato dall'art.1 comma 2 L.431/98;
- gli assegnatari di alloggi E.R.P. già assoggettati alla disciplina del canone sociale ex L.R. 96/96 e s.m.i.;
- i conduttori di alloggi che hanno beneficiato nell'anno 2022 di contributo pubblico a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità;
- i percettori di reddito di cittadinanza che abbiano usufruito della quota destinata all'affitto (il Comune comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto);
- i possessori di patrimonio mobiliare superiore a € 25.000 come risultante dall'ISEE;
- i nuclei familiari in cui uno o più componenti siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, nell'ambito territoriale cui si riferisce il presente bando (Comune di Chieti). Concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione anche la somma dei redditi parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

Art. 2- MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO

La situazione patrimoniale sarà verificata relativamente a tutti i componenti del nucleo familiare come indicato nel precedente art.1.

Per l'accertamento dei requisiti minimi reddituali l'ammontare da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi e il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori.

A seguito di evoluzione normativa fiscale, per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale si prendono in considerazione l'ISE (Indicatore Situazione Economica) e l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Art. 3– REQUISITI REDDITUALI ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Limiti di reddito:

FASCIA A: ISE – reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2022 (€ 13.659,88, circolare INPS 120 del 26/10/2022) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%.

Il contributo concedibile non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00.

FASCIA B: ISEE - reddito annuo convenzionale complessivo non superiore a € 15.853,63.

Tale reddito convenzionale di € 15.853,63 è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore a € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.

Il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

Se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art.2 del DM 7.6.1999 (nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale), l'ISEE viene ridotto automaticamente del 25% dall'applicativo di calcolo e, comunque, nell'importo massimo pari ad €15.853,63.

Si precisa che le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso in cui venga dichiarato un **reddito “zero”** o inferiore al canone di locazione, sarà cura del Comune richiedere certificazione ai Servizi Sociali attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del Comune o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con indicazione dei dati anagrafici e copia di valido documento di riconoscimento di colui che fornisce sostegno economico), pena esclusione della domanda.

Se si è fatto ricorso alla detrazione d'imposta, tale somma sarà scomputata dall'importo del contributo eventualmente spettante ai sensi della Legge 431/1998 art.11.

Art. 4– CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante da contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione entro il 2022, in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, al netto degli oneri accessori.

Art. 5– INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

L'Ufficio Politiche Sociali ed Abitative procederà all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità.

L'elenco dei beneficiari sarà recepito con determinazione dirigenziale e pubblicato nelle forme consentite dalla legge sulla privacy all'Albo Pretorio del Comune di Chieti per n.10 giorni consecutivi.

Avverso la mancata ammissione è possibile proporre ricorso da presentarsi a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.chieti.it, da indirizzarsi all'Ufficio Politiche Sociali e Abitative – Corso Marrucino, 81 – 66100 Chieti.

La pubblicazione dell'elenco dei beneficiari all'albo pretorio del Comune sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.

Art. 6– MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo, successivamente alla ripartizione del fondo regionale sulla base delle richieste presentate e della disponibilità finanziaria.

Art. 7– TERMNI E MODALITA' PER PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/10/2023.

Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, nonché disponibili nel sito istituzionale.

Le istanze, debitamente compilate, firmate e corredate di tutta la documentazione richiesta – indicata nel successivo art.8 – dovranno essere presentate preferibilmente,

- attraverso i patronati e i CAF convenzionati;
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.chieti.it.

I casi residuali possono essere presentati anche a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Chieti sito in Corso Marrucino, 81.

La firma sulla domanda non è soggetta ad autentica.

La domanda deve essere firmata e inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità, valido, del sottoscrittore.

La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione.

Art. 8– DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- ✓ Fotocopia della carta d'identità o equipollente documento di riconoscimento del concorrente in corso di validità;
- ✓ fotocopia contratto di locazione recante gli estremi di registrazione;
- ✓ fotocopia ricevute di pagamento canoni di locazione anno 2022;
- ✓ fotocopia ricevute di pagamento imposta di registro anno 2022 o documentazione attestante applicazione della cedolare secca;
- ✓ fotocopia attestante reddito imponibile di tutti i componenti nucleo familiare anno 2022 (Certificazione Unica, Mod. 730/2023, Mod. Unico Redditi o altra attestazione redditi fiscalmente imponibili relativi all'anno 2022), nonché altra eventuale certificazione

consegnata dai soggetti erogatori di tutti gli ulteriori emolumenti, indennità, pensioni e sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse, costituenti ricorrente fonte di sostentamento per il nucleo familiare nell'anno 2022;

- ✓ fotocopia attestazione ISEE e DSU 2022;
- ✓ nel caso in cui si rientri nella fattispecie prevista all'ultimo comma dell'art.2 del presente bando il Comune provvederà a richiedere certificazione ai Servizi Sociali attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del Comune o, in alternativa, con indicazione dei dati anagrafici e copia di valido documento di riconoscimento di colui che fornisce sostegno economico;

MOTIVI DI ESCLUSIONE:

- **domanda non firmata;**
- **domanda incompleta o priva della documentazione richiesta;**
- **domanda pervenuta oltre il termine.**

Art. 9- CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000).

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 10- TITOLARE E TRATTAMENTO DEI DATI

Il titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI CHIETI – CORSO MARRUCINO, 81 – 66100 CHIETI.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.2016/679 (in seguito "GDPR") e delle disposizioni in materia vigente (D. Lgs 196/2003 come novellato dal D. Lgs 101/2018), il trattamento dei dati forniti dagli interessati sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il richiedente deve dichiarare di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nella scheda allegata e di accettarne tutti i contenuti autorizzando il Comune di Chieti al trattamento dei propri dati personali e sensibili, a norma delle vigenti disposizioni in materia.



Art. 11- NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legge 431/98, alla legge 109/98 e ai relativi decreti di attuazione nonché alla nota della Regione Abruzzo n.0405850/23 del 04/10/2023 e al successivo chiarimento, nota n.0409869/23 del 06/10/2023 – Dipartimento Territorio – Ambiente – Servizio Edilizia Sociale e Scolastica - Ufficio Edilizia Residenziale.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
Dott.ssa Angela Assunta Filicione

